



# Comune di Roveredo in Piano

c.a.p. 33080 via Carducci, 11  
Tel. 0434/388611 (centralino)  
Fax. 0434/94207

Lì, 01/07/2019

Prot. n. 7844/P

URBANISTICA –  
EDILIZIA PRIVATA  
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SI PREGA DI CITARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO NELL'EVENTUALE RISPOSTA

## **N. 49 del Reg.**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA LIMITI DI RUMORE DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO ACUSTICO.**

### **IL VICE SINDACO IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO**

**Vista** la richiesta di autorizzazione in deroga, presentata in data 03/06/2019 prot. n. 6598/A integrata in data 01/07/2019 con mail prot. n. 7817/A dal Legale Rappresentante del Caffè Municipio, Sig. Rudi Tramontin, che fa riferimento allo Studio previsionale acustico redatto per la stagione giugno – settembre 2015 dal **Tecnico Competente in Acustica Elena Lotti**, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di n. **15 (quindici) serate di pubblico spettacolo, con orario dalle 17:00 alle 24.00 per le seguenti date:**

- **Venerdì 14 Giugno 2019;** - **Venerdì 05 Luglio 2019;** - **Venerdì 02 Agosto 2019;** - **Venerdì 06 Settembre 2019;**
- **Venerdì 28 Giugno 2019;** - **Venerdì 12 Luglio 2019;** - **Venerdì 09 Agosto 2019;** - **Venerdì 13 Settembre 2019;**
- **Venerdì 19 Luglio 2019;** - **Venerdì 16 Agosto 2019;** - **Venerdì 20 Settembre 2019;**
- **Venerdì 26 Luglio 2019;** - **Venerdì 23 Agosto 2019;** - **Venerdì 27 Settembre 2019;**
- **Venerdì 30 Agosto 2019;**

**Vista** la SCIA presentata per lo svolgimento delle citate manifestazioni di pubblico spettacolo temporaneo, presentata in data 17/05/2019 prot. SUAP n. 37367 dal Legale Rappresentante del Caffè Municipio, Sig. Rudi Tramontin, con documentazione tecnica a firma dell'ing. Andrea Pizzioli, e preso atto che l'area interessata dalla richiesta è l'area della Piazza Roma che coinvolge gli spazi antistanti il pubblico esercizio del richiedente con una serie di posti a sedere che in totale non superano il numero di 200 (duecento);

**Evidenziato**, in particolar modo, che nella Relazione di impatto Acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica Elena Lotti, non sono precisate le caratteristiche dell'impianto emittente, ma si propone l'obbligo che, nel corso delle manifestazioni, le strumentazioni utilizzate siano caratterizzate da valori di dB(A) conformi a quelli indicati nella simulazione effettuata dallo stesso Tecnico Competente in Acustica, compresa la dotazione di limitatore che garantisca che i valori previsti al pubblico non vengano superati;

**Considerato** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della Legge 241/90 e degli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 e dell'art.116 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, il tutto come novellato dal D.L. 91/2013:

- all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
- all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
- all'articolo 71, dopo la parola: «licenze» sono inserite le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività»;

**Considerato** che il vigente Regolamento Acustico non pone l'obbligo assoluto di procedere all'acquisizione del parere ARPA FVG ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, ma che la stessa acquisizione si rende opportuna per garantire la tutela delle persone che abitano nelle immediate vicinanze dell'area su cui si prevede di effettuare le manifestazioni temporanee;

**Vista** la richiesta di parere in merito alla deroga ai limiti acustici fissati nel vigente Regolamento Acustico inoltrata all'ARPA FVG in data 22.06.2015, prot. 7395/P;

**Visto** il parere ARPA FVG prot. 21923/A del 02.07.2015, acquisito sulla citata richiesta di deroga del 2015, atteso che il layout acustico resta confermato quale quello dell'autorizzazione in deroga n. 37 del 24.06.2015, prot. 7491/P, dove l'ARPA FVG esplicitava che non sussistono motivi ostativi alla concessione della deroga;

**Visto** il Regolamento Acustico, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 09.03.2015, esecutivo dal 10.04.2015;

**Ritenuto** di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga, ricordando, in ogni caso, che anche per le serate per cui si rilascia deroga, la giurisprudenza penale di settore rileva che le autorizzazioni di attività temporanee rumorose, rilasciate dal Comune in deroga ai limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, non esonerano il titolare dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato disturbo alla popolazione, all'occupazione o al riposo delle persone;

**Valutato** di prescrivere l'installazione di idoneo limitatore delle emissioni ed immissioni al fine di impedire qualsiasi superamento del limite all'interno dell'area accessibile al pubblico fissato in 102 dB(A) di livello SPL misurato in costante Slow (LASmax) ed a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), di cui all'art. 18 del vigente Regolamento, ritenendo non derogabile tale valore per la tutela della salute dei frequentatori della manifestazione;

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, art. 1, comma 4;
  - la Legge 26.10.1995, n. 447, artt. 2 e 6, comma 1, lettere h);
  - la Legge Regionale 03.03.1998, n. 6, art. 3, comma 1, lettera b), art. 17 ed allegato 1;
  - l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché l'art. 17 del D.P.R. 15.01.1987, n. 469;
  - la proposta del Responsabile del Procedimento, pratica n. 85 del 20.08.2009;
- CON** i poteri del combinato disposto dall'art. 4, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e succ. modif. ed integr.

## **A U T O R I Z Z A**

**in deroga ai limiti di rumore, imposti all'art. 18 del vigente Regolamento Acustico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09.03.2015, ed esecutivo dal 10.04.2015, oltre che dal vigente PCCA, le manifestazioni temporanee di cui alla richiesta, presentata in data 03/06/2019 prot. n. 6598/A, integrata in data 01/07/2019 con mail prot. n. 7817/A come da Studio di impatto Acustico redatto dal Tecnico Competente in Acustica Elena Lotti, per la stagione giugno – settembre 2019, restando invariato il layout acustico, per lo svolgimento di n. 15 (quindici) serate di pubblico spettacolo, con orario dalle 17:00 alle 24.00 per le seguenti date:**

- **Venerdì 14 Giugno 2019;** - **Venerdì 05 Luglio 2019;** - **Venerdì 02 Agosto 2019;** - **Venerdì 06 Settembre 2019;**
- **Venerdì 28 Giugno 2019;** - **Venerdì 12 Luglio 2019;** - **Venerdì 09 Agosto 2019;** - **Venerdì 13 Settembre 2019;**
- **Venerdì 19 Luglio 2019;** - **Venerdì 16 Agosto 2019;** - **Venerdì 20 Settembre 2019;**
- **Venerdì 26 Luglio 2019;** - **Venerdì 23 Agosto 2019;** - **Venerdì 27 Settembre 2019;**
- **Venerdì 30 Agosto 2019;**

per le motivazioni espresse in premessa, **prescrivendo il rispetto delle simulazioni di cui allo Studio di Impatto Acustico, a firma del Tecnico Competente in Acustica Elena Lotti, con le seguenti ulteriori prescrizioni:**

- **deve essere installato, verificandone il regolare funzionamento prima di ogni serata di manifestazione autorizzata, idoneo limitatore delle emissioni/immissioni, che impedisca il superamento del limite all'interno dell'area accessibile al pubblico fissato in 102 dB(A) di livello SPL misurato in costante Slow (LASmax) ed a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), di cui all'art. 18 del vigente Regolamento, ritenendo non derogabile tale valore ai fini della tutela della salute dei frequentatori della manifestazione,**
- **l'installazione del suddetto dispositivo dovrà garantire anche il rispetto dei valori di calcolo previsionale per le immissioni acustiche, come in relazione di impatto acustico a firma Marco Musolla, calcolato per le proprietà limitrofe all'area di manifestazione, valori che costituiscono il limite massimo autorizzato con la presente, considerata la temporaneità delle manifestazioni in programma;**
- **Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee richieste resta comunque subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, oltre che al perfezionamento della SCIA su Portale SUAP per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo per manifestazione con numero di spettatori inferiore a 200 (duecento).**

La presente autorizzazione, non esonera il titolare dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato disturbo alla popolazione, all'occupazione o al riposo delle persone e potrà venire revocata, in ogni momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora si accerti la mancata osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui sopra, anche di tutte quelle cautele ed accorgimenti al fine di evitare disturbo e nocumento al riposo delle persone con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 C.C.), ovvero per abuso o per ogni altra causa, a seguito di motivate lamentele dei residenti.

Dalla Residenza Comunale,

**IL SINDACO**  
**Paolo NADAL**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.30/12/2010 n. 235*